REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 23387 Cagliari, 3.8.2017

A.N.C.I.
SEZIONE REGIONALE SARDEGNA
CAGLIARI
Z 8 AGO. 2017
Protocollo N° 961

> ANCI SARDEGNA
VIALE TRIESTE 6
09123 CAGLIARI

e, p.c. > Direzione generale degli Enti Locali e Finanze

> Direzione generale dei Servizi Finanziari

Oggetto: Permessi per i dipendenti regionali eletti nelle amministrazioni locali. Art. 2, commi 12 e 13 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017).

Si trasmette a codesta Associazione l'allegata nota di questa direzione del 7 giugno 2017 prot. n. 17779, concernente l'oggetto, con preghiera di renderne noto il contenuto alle Amministrazioni locali presenti nel territorio regionale.

Si precisa che con la suddetta nota sono state date, a integrazione di precedenti circolari già emanate in materia, indicazioni al personale di questa Amministrazione regionale sulle modifiche operate alla disciplina dei permessi degli amministratori locali dall'art 2 della Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 *(Legge di stabilità 2017)*.

Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto disposto dal comma 12 del suddetto art. 2, questa Amministrazione provvederà a recuperare, tramite compensazione sul fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, tutti gli oneri sostenuti per le assenze dei dipendenti dovute alla fruizione dei permessi previsti dal medesimo comma.

Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medde

viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6010 fax +39 070 606 6047 - aagg.personale@regione.sardegna.it
personale@pec.regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 17779

Cagliari, 07/06/2017

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo
- Ufficio ENPI
- Unità di progetto "*Eradicazione della peste suina africana*"
- Unità di progetto "*Ufficio dell'autorità di audit dei programmi operativi FESR e FSE*"
- Unità di progetto "*Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del piano Sulcis*"
- Unità di progetto "*Iscol@*"
- Unità di progetto "*Autorità di audit del programma ENI CBC bacino del Mediterraneo*"
- Unità di progetto "*Coordinamento tecnico della commissione ambiente ed energia della conferenza delle regioni e province autonome*" *(mail coordinamento.ambiente@regione.sardegna.it)*

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

>

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP
fpcgilsardegna@pec.fpcgilsardegna.it

CISL - FPS
sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it

UIL - FPL
sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it

DIRER – SDIRS
sdirs@legalmail.it

FE.D.R.O.
sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it

S.A.DI.R.S
sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it

S.A.F.
sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it

FENDRES - SAFOR – CONFSAL
fendres-safor@pec.it

SIAD – Sindacato Autonomo Dipendenti
sindacato.siad@pec.regione.sardegna.it

> ALLA R.S.U. Amministrazione regionale
rsu@regione.sardegna.it

> ALLA R.S.U. C.F.V.A.
(cartella Intras: Comunicazioni RSU C.F.V.A.)

Oggetto: Permessi per i dipendenti regionali eletti nelle amministrazioni locali. Art. 2, commi 12 e 13 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017).

Con l'art 2 della Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 *(Legge di stabilità 2017)*, il legislatore ha ampliato i permessi spettanti agli amministratori locali, rispetto a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

In primo luogo, il comma 12 del suddetto art. 2 - richiamando l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 *(Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie)* - consente ai componenti degli organi elettivi degli enti locali di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi, non limitando il diritto, come invece avviene nella norma statale sopra richiamata, al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Lo stesso comma prevede che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse trasferite agli enti locali ai sensi del fondo previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007; pertanto, si procederà a chiedere all'Ente presso cui il dipendente svolge la propria funzione il rimborso degli oneri sostenuti per le assenze dovute alla fruizione dei permessi suddetti, mediante compensazione sull'assegnazione spettante a valere sul citato fondo unico.

Il comma 13 del suddetto art. 2 amplia, invece, la platea di destinatari dei permessi retribuiti per attività amministrativa inerente al proprio mandato, rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale, consentendo ai consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano e ai consiglieri provinciali delegati dal presidente della provincia di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese; ai sensi della medesima norma, gli stessi soggetti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 79 del già citato D.Lgs. 267/2000, l'attività e i tempi d'espletamento del mandato devono essere opportunamente documentati mediante attestazione dell'ente presso il quale il dipendente riveste la carica pubblica.

Al riguardo, si precisa che, secondo il dettato normativo in materia, le autodichiarazioni sono accoglibili solo se verificabili presso l'Amministrazione nella quale il dipendente presta la propria funzione.

A tal proposito, si è verificato che, soprattutto per i permessi (24 ore o 48 ore) fruiti per l'espletamento del mandato ai sensi del comma 5 del suddetto art. 79, per l'Amministrazione locale è problematico confermare a posteriori la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti.

Pertanto - considerato anche che, sempre ai sensi di legge, in caso di mancata conferma il beneficio deve essere revocato - si suggerisce di presentare a giustificazione dei permessi di cui si tratta, in mancanza della documentazione rilasciata dall'Ente, un'autodichiarazione già convalidata dal rappresentante dell'Amministrazione locale (conferma della dichiarazione, timbro e firma del rappresentante dell'Amministrazione medesima apposti in calce all'autodichiarazione).

Ovviamente ciò non è necessario per il Sindaco o per i rappresentanti legali di Amministrazioni diverse dal Comune, quando detti soggetti sottoscrivono le dichiarazioni in tale veste.

Per la disciplina dei permessi degli amministratori locali, per quanto non modificato dalla presente nota, si rinvia alle circolari 11 giugno 2002 prot. n. 22602 e 4 maggio 2016 prot. n. 12124.

La presente nota è pubblicata in INTRAS.

F.to Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medde